

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010 così come modificato dalla L. 79/2022

### **Art. 1 Finalità e Ambito di Applicazione**

Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori, nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 e dell'art. 24 della Legge 240/2010, così come modificato dalla L. 79/2022, le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) che, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, l'Ateneo può assumere mediante la stipula di contratti di diritto privato.

### **Art. 2 Tipologia contratto**

1. Il rapporto di lavoro tra l'Università e il ricercatore a tempo determinato in tenure track si instaura mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 5.
2. Il contratto, stipulato per una durata complessiva pari a sei anni e non rinnovabile, ha ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di specifici progetti, nonché di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti ed eventualmente di attività assistenziale.
3. Il contratto è stipulato in regime di impegno a tempo pieno ovvero a tempo definito sulla base di quanto previsto dal bando di selezione.

### **Art. 3 Programmazione e copertura finanziaria**

1. Il reclutamento di ricercatori a tempo determinato avviene, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della Legge n. 240/2010, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale che assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali con fondi destinati a tale scopo nel bilancio universitario, ivi incluse le eventuali assegnazioni ministeriali, o a carico totale di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di convenzioni. In tal caso la convenzione stipulata con il soggetto finanziatore deve garantire la copertura del costo del contratto nei termini stabiliti dalla normativa vigente.
2. Nell'ambito della programmazione triennale, l'Università vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1 art. 24 della legge 240/2010, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altre università o istituti di ricerca, italiani o stranieri.

### **Art. 4 Proposta di reclutamento<sup>1</sup>**

L'attivazione di contratti è proposta al Consiglio di Amministrazione dai Dipartimenti previa assegnazione delle risorse da parte dello stesso su proposta del Senato Accademico.

La delibera dei Dipartimenti è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia afferenti aventi diritto al voto.

2. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale della posizione.

La proposta del Dipartimento deve contenere:

- a) la specificazione del Gruppo Scientifico Disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più SSD (con l'eventuale specificazione di tematiche interdisciplinari) per i quali è indetta la procedura selettiva di chiamata;

---

<sup>1</sup> Articolo modificato con D.R. n. 692 del 17.05.2024 e con D.R. n. 1654 del 12.11.2024

- b) l'indicazione del titolo di dottore di ricerca coerente con il SSD o con i SSD o, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica richiesto quale requisito di ammissione alla procedura selettiva;
- c) l'indicazione se la procedura da attivare è aperta o è soggetta ad una delle riserve di partecipazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 15 del presente Regolamento;
- d) l'attività che il ricercatore dovrà svolgere e la tipologia dell'impegno di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e le specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere, nonché la sede;
- e) relativamente ai settori bibliometrici il numero massimo di pubblicazioni che possono essere scelte dal/dalla candidato/a, che dovrà essere pari al numero delle pubblicazioni scientifiche previste dai valori soglia ASN per i Professori Associati del SSD indicato nel bando e il relativo arco temporale di riferimento, pari a 5 anni solari anteriori alla data della scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione prevista dal bando con decorrenza dal 1° gennaio pubblicate su riviste appartenenti alle categorie Q1 e Q2 dello Scimago Journal Rank (SJR). Laddove tale numero sia inferiore a 12, il numero massimo di pubblicazioni sarà pari a 12 pubblicazioni. Relativamente ai settori non bibliometrici, il numero massimo delle pubblicazioni sarà pari a 12 e l'arco temporale di riferimento sarà pari a 10 anni.
- f) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale coerente con il settore scientifico-disciplinare, l'indicazione della struttura assistenziale presso la quale tale attività potrà essere svolta;
- g) il regime di impegno se a tempo pieno o a tempo definito, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 4 della legge n. 240 del 2010.
- h) l'indicazione dei fondi sui quali graveranno tutti i costi del contratto;
- i) l'eventuale indicazione della lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale.

### **Art. 5 Requisiti per la partecipazione**

1. Possono partecipare alle procedure di selezione finalizzate alla stipula dei contratti del presente Regolamento i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea in possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, possesso del diploma di specializzazione medica.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

2. Non possono partecipare:

a) i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;

b) coloro che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al presente regolamento.

c) coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto ed effettua la proposta chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;

d) coloro che si trovano nelle condizioni di cui sopra con il Presidente, l'Amministratore Delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti della società o dell'ente che finanzia il posto.

### **Art. 6 Commissione Giudicatrice<sup>2</sup>**

1. La Commissione è nominata, su proposta non vincolante del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto, con decreto del Rettore pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

---

<sup>2</sup> Articolo modificato con D.R. n. 692 del 17.05.2024 e con D.R. n. 1489 del 18.10.2024

2. La commissione, fermo restando, ove possibile, la garanzia del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nella formazione della stessa, è composta da tre professori, di cui uno designato dall'Ateneo e due esterni all'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, in servizio presso altri Atenei italiani. Almeno un commissario deve essere di I fascia mentre gli altri possono appartenere al ruolo di II fascia.

Il componente della Commissione designato dall'Ateneo può appartenere ai ruoli dell'Ateneo di Catanzaro ovvero prestare servizio presso altri Atenei italiani.

I componenti esterni della Commissione saranno individuati mediante sorteggio in una rosa di 4 candidati indicati dal Dipartimento che avvia la procedura.

Il primo dei professori esclusi dal sorteggio rivestirà il ruolo di membro supplente della commissione. Tutti i componenti della Commissione devono appartenere al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della procedura e, ove possibile preferenzialmente al settore scientifico-disciplinare indicato per la specifica procedura.

Tutti i componenti della Commissione devono essere individuati tra docenti di comprovato prestigio scientifico.

3. Ai fini della partecipazione alla Commissione sono necessarie le seguenti condizioni:

a) per i professori di I fascia il possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione scientifica nazionale; per i professori di II fascia il possesso degli indicatori previsti, per l'abilitazione ai ruoli di professore di I fascia;

b) aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISB/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni.

In alternativa a quanto previsto dalla lettera a) si prevede che i Professori di I e II fascia, per far parte delle Commissioni locali, debbano, con riferimento agli ultimi 5 anni, soddisfare almeno due dei criteri seguenti:

I) possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione rispettivamente ai ruoli di professore di I o di II fascia;

II) direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;

III) responsabilità scientifica generale o di unità per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

IV) direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/Wos o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;

V) partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;

VI) incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;

La verifica dei requisiti dei commissari è effettuata dal Dipartimento che ne propone la nomina come componenti della Commissione, mediante l'acquisizione di documenti di autocertificazione da parte di tutti i professori proposti per la singola Commissione di valutazione.

4. Della Commissione non possono far parte i professori che abbiano una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della L. 240/2010.

5. La predetta Commissione è nominata con provvedimento separato, anche contestualmente all'emanazione del bando con il quale viene indetta la procedura selettiva, di norma, entro 30 giorni dalla proposta del Dipartimento.

6. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina decorre il termine di 15 giorni per l'eventuale riconsiderazione dei Commissari da parte dei candidati.

7. La Commissione individua al proprio interno il Presidente ed il Segretario verbalizzante. Il Presidente della Commissione è il componente appartenente al ruolo maggiore. In caso di parità di ruolo, prevale la maggiore anzianità nel ruolo e in subordine la maggiore età anagrafica.

8. La Commissione svolge i propri lavori in modo collegiale e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

9. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un Commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di

accettazione da parte del Rettore, che, su proposta del Consiglio di Dipartimento, provvede alla sostituzione.

### **Art. 7 Procedura di selezione<sup>3</sup>**

1. L'assunzione dei ricercatori avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. Al bando di indizione della procedura, emanato con decreto del Rettore, deve essere data adeguata pubblicità, tramite pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché dell'Unione Europea, per un periodo di norma non inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi. L'avviso del bando è, inoltre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

3. L'ufficio personale dovrà procedere alla pubblicazione del bando sul sito web ed alla richiesta di pubblicazione su Gazzetta ufficiale, di norma, nel termine di 30 giorni dall'approvazione della proposta da parte del Consiglio di amministrazione, procedendo secondo ordine cronologico di approvazione della procedura da parte del Senato accademico

4. Il bando deve contenere:

- a) il numero dei posti messi a concorso;
- b) la tipologia del contratto;
- c) il regime di impiego a tempo pieno o definito;
- d) il dipartimento di afferenza;
- e) la sede di svolgimento delle attività;
- f) la specificazione del gruppo scientifico disciplinare e del profilo definito tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- g) la durata del contratto;
- h) l'indicazione dell'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e le specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere;
- i) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale coerente con il settore scientifico-disciplinare, l'indicazione della struttura assistenziale presso la quale tale attività potrà essere svolta;
- j) l'indicazione dei diritti e doveri del ricercatore;
- l) l'eventuale indicazione della lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale;
- m) il trattamento economico e previdenziale;
- n) i casi di incompatibilità;
- o) le modalità della selezione;
- p) l'indicazione dei requisiti per la partecipazione;
- q) i criteri di valutazione dei candidati;
- r) le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni e dei documenti che dovranno essere presentati dai candidati; il bando potrà prevedere la possibilità di trasmissione telematica delle candidature nonché dei titoli e delle pubblicazioni;
- s) l'indicazione del numero massimo di pubblicazioni da presentare ai sensi di quanto previsto dal art. 4 del presente regolamento;
- t) l'indicazione se la procedura da attivare è aperta o è soggetta ad una delle riserve di partecipazione di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 15 del presente Regolamento;
- u) l'indicazione del responsabile del procedimento.

5. L'Università garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

### **Art. 8 Modalità di Selezione<sup>4</sup>**

---

<sup>3</sup> Articolo modificato con D.R. n. 692 del 17.05.2024

<sup>4</sup> Articolo modificato con D.R. n. 692 del 17.05.2024 e con D.R. n. 1654 del 12.11.2024

1. La selezione dei candidati prevede una fase preliminare, a conclusione della quale la Commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. 25.5.2011 n. 243.

2. I criteri e i parametri di cui al comma 1 per la valutazione preliminare dei candidati sono determinati, nella prima riunione dalla Commissione che potrà avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale. I criteri stabiliti dalla Commissione sono resi noti almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo.

La Commissione nella prima seduta ripartisce il punteggio complessivo di punti 100 in punti 40 da destinare alla valutazione dei titoli e del curriculum e punti 60 da destinare alla valutazione delle pubblicazioni.

3. Esclusivamente per le selezioni di Ricercatori afferenti a gruppi scientifico-disciplinari bibliometrici la ripartizione del punteggio complessivo di cui al comma 2 del presente articolo avverrà come di seguito indicato:

a) La ripartizione dei 40 punti complessivi destinati ai titoli e al curriculum comprensivo della produzione scientifica secondo le categorie stabilite dagli art. 2 e 3 del DM 243/2011 avverrà attribuendo:

- fino a 20 punti alla valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica, alla sua intensità (definita come la media del numero di pubblicazioni per anno) e alla continuità della stessa, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DM 243/2011. In particolare, fino a 10 punti saranno attribuiti all'intensità della produzione scientifica e fino a 9 punti alla consistenza complessiva della produzione scientifica valutata anche mediante l'uso di parametri annualizzati indicati dall'art. 3, comma 4 del DM 243/2011; fino a 1 punto alla continuità della produzione scientifica.

- fino a 20 punti ai titoli ripartiti tra le categorie previste dall'art. 2, del DM 243/2011 privilegiando nella ripartizione dei punti complessivi le indicazioni di cui alle lettere f), g) e h) del succitato decreto.

b) La ripartizione dei 60 punti complessivi destinati alle pubblicazioni scientifiche avverrà attribuendo:

- fino a 20 punti al totale delle pubblicazioni presentate che risultino congruenti ai sensi di quanto previsto dal periodo successivo, rispetto al numero massimo di pubblicazioni previste dal bando. La congruenza delle pubblicazioni deve essere sia col settore scientifico-disciplinare che con le eventuali tematiche di ricerca interdisciplinari ad esso correlate, se indicate nel bando.

- fino a 20 punti alla qualità dei singoli articoli dividendo 20 punti per il numero massimo di pubblicazioni previste dal bando e attribuendo a ogni articolo il punteggio risultante o frazione di esso in relazione ai parametri indicati alle lettere a) e c) comma 2 dell'art 3 del DM 243/2011, anche avvalendosi degli indicatori previsti all'art. 3 comma 4 del succitato decreto;

- fino a 20 punti all'apporto individuale del candidato nelle pubblicazioni scientifiche congruenti sia col settore scientifico-disciplinare che con le tematiche di ricerca interdisciplinari ad esso correlate, se indicate nel bando, calcolando la percentuale (arrotondata all'unità per eccesso) delle pubblicazioni congruenti nelle quali il candidato risulti in posizione preminente (primo autore o autore a pari merito con primo autore o autore corrispondente) rispetto al numero massimo di pubblicazioni previste dal bando.

-Ai Candidati con percentuale uguale o superiore a 50% vengono assegnati 20 punti;

-Ai Candidati con percentuale compresa tra 35 e 49% vengono assegnati 16 punti;

-Ai Candidati con percentuale compresa tra 25 e 34% vengono assegnati 12 punti;

-Ai Candidati con percentuale compresa tra il 10% ed il 24% vengono assegnati 8 punti;

-Ai Candidati con percentuale inferiore a 10% vengono assegnati 0 (zero) punti.

4. La Commissione Giudicatrice, effettuata la valutazione preliminare sulla base della valutazione dei titoli ed in particolare sulla base della valutazione della produzione scientifica, ammette alla successiva discussione dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più

---

meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il numero sia pari o inferiore a sei.

5. Sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della eventuale lingua straniera se prevista nel bando. L'eventuale prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

6. Dopo la discussione da tenersi in seduta pubblica viene attribuito un punteggio finale ai titoli e alla produzione scientifica dei candidati.

7. La Commissione, con motivata deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il candidato vincitore, che deve aver conseguito nella valutazione complessiva un punteggio soglia di almeno 41 punti.

8. La Commissione deve concludere i lavori entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di ulteriori 30 giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi nel termine suddetto, il Rettore avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

9. La Commissione conclusi i lavori, consegna al Responsabile del Procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i Commissari sui lembi di chiusura.

10. La verbalizzazione delle attività di valutazione, nonché dei giudizi espressi sui candidati, devono palesare l'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature.

11. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con Decreto del Rettore, previa certificazione della regolarità degli stessi da parte del Responsabile del Procedimento, entro trenta giorni dalla consegna ai competenti Uffici. Successivamente, il verbale conclusivo della Commissione è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

12. Nel caso in cui il Rettore riscontri delle irregolarità nello svolgimento della procedura rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche. L'Università provvede agli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 19 del D.Lgs.14.3.2013, n. 33.

13. Le selezioni non danno luogo né a graduatorie e né a dichiarazioni di idoneità.

14. La commissione potrà svolgere i lavori dell'intera procedura in modalità telematica, tramite videoconferenza, secondo le modalità di seguito riportate.

In tal caso la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e l'eventuale contestuale prova orale, al fine di garantire la pubblicità della seduta, si svolgeranno in seduta pubblica tramite una piattaforma web che consenta l'accesso del pubblico all'aula virtuale presso cui si svolge la seduta.

Sul sito di Ateneo verrà data pubblicità della data e ora dello svolgimento e del link d'accesso.

L'utilizzo di strumenti di connessione audio – video deve in ogni caso consentire la visualizzazione del candidato durante l'intera seduta.

All'inizio del collegamento per lo svolgimento della suddetta prova, la commissione dovrà procedere all'identificazione del candidato che, a tal fine, dovrà esibire un valido documento d'identità.

Nel caso in cui uno dei membri della commissione o uno dei candidati al momento dell'effettuazione delle prove, per motivi tecnici, non siano in grado di partecipare o di continuare la partecipazione, la seduta è sospesa e deve essere ripresa non appena possibile, secondo le disposizioni adottate dal Presidente.

Il candidato che risulti irreperibile nel giorno e nell'orario stabiliti per le prove in modalità telematica è considerato rinunciario.

In caso di svolgimento della procedura in modalità telematica, la Commissione, conclusi i lavori, trasmetterà tempestivamente gli atti, firmati digitalmente o corredati da dichiarazione di concordanza, al responsabile del procedimento.

### **Art. 9 Proposta di chiamata<sup>5</sup>**

1. Il Consiglio del Dipartimento, entro 30 giorni dall'approvazione degli atti, propone la chiamata del candidato vincitore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia afferenti allo stesso aventi diritto al voto.
2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare e settore scientifico-disciplinare, se previsto, per il quale si è svolta la procedura.
3. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che autorizza la stipula del contratto di lavoro di norma entro trenta giorni dalla suddetta proposta procedendo nell'ordine cronologico indicato all'art. 6 comma 3. La presa di servizio viene effettuata di norma entro trenta giorni dall'approvazione della proposta da parte del Consiglio di amministrazione e comunque entro il termine perentorio di 90 giorni dalla conclusione della procedura di selezione.

### **Art. 10 Rapporto di lavoro<sup>6</sup>**

1. L'Università, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione di rito.
2. I titolari dei contratti di cui al presente Regolamento sono tenuti ad un impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno e pari a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito. In ogni caso, l'impegno orario annuo complessivo per la didattica frontale è pari a 80 ore per il tempo pieno e a 60 ore per il tempo definito.
2. Il contratto di diritto privato che si instaura con il ricercatore è sottoscritto dal Rettore e deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:
  - a. la tipologia del contratto;
  - b. il regime di impegno;
  - c. l'individuazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle specifiche funzioni assegnate al ricercatore, con relativo monte ore, settore scientifico- disciplinare e gruppo scientifico-disciplinare di riferimento e sede di svolgimento dell'attività;
  - c. il trattamento economico complessivo;
  - d. il trattamento previdenziale e assicurativo;
  - e. il Dipartimento di afferenza;
  - f. l'indicazione della durata del rapporto di lavoro, della data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
  - g. l'eventuale svolgimento dell'attività assistenziale con l'indicazione della struttura presso la quale tale attività potrà essere svolta;
  - h. le cause di cessazione del rapporto di lavoro.
2. Il ricercatore è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi di effettivo servizio. Durante il periodo di prova, in qualsiasi momento, ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza l'obbligo del preavviso. Il recesso deve essere motivato e i suoi effetti decorrono dal momento in cui la controparte ne viene a conoscenza.
3. Il ricercatore è tenuto a presentare una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta da sottoporre, annualmente, all'approvazione del Dipartimento.
4. Il ricercatore è tenuto, altresì, all'obbligo di residenza presso la sede di servizio, salvo autorizzazione a risiedere fuori sede.

---

<sup>5</sup> Articolo modificato con D.R. n. 1489 del 18.10.2024

<sup>6</sup> Articolo modificato con D.R. n. 1489 del 18.10.2024

5. Il ricercatore partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio, partecipa alle attività del Dipartimento, può assumere funzioni di coordinamento di progetti di ricerca.

6. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca delle attività del ricercatore a tempo determinatosi applicano le previsioni di cui all'art.6, comma 1, della Legge n. 240/2010.

7. L'autocertificazione dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene tramite compilazione del registro delle lezioni. Tale registro al termine delle attività dovrà essere consegnato ai Presidenti delle Scuole o ai Direttori di Dipartimento non coordinati da Scuole.

8. Il ricercatore è tenuto, inoltre, all'osservanza dei doveri previsti dallo Statuto e degli atti normativi interni nonché al rispetto del Codice Etico di Ateneo.

9. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di impegno.

10. Per i ricercatori di area medica può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale, con le stesse modalità e il medesimo trattamento economico previsti per i ricercatori a tempo indeterminato in convenzione, nel rispetto degli accordi tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria e l'Università.

### **Art. 11 Incompatibilità**

1. I contratti di cui al presente Regolamento sono incompatibili con altri contratti, come le borse di dottorato di ricerca, i contratti di formazione di specializzazione medica, gli assegni di ricerca o le borse di ricerca post-laurea.

2. Per il regime autorizzativo si applica quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 nonché dalle disposizioni regolamentari di Ateneo in materia.

3. I contratti di cui al presente regolamento sono altresì incompatibili con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati.

4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

5. L'espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

### **Art. 12 Trattamento economico**

1. Il trattamento economico spettante al RTT è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato, a seconda del regime di impegno, elevato fino a un massimo del 30 per cento, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

2. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione.

3. Al RTT si applica il trattamento previdenziale ed assistenziale previsto dalle vigenti disposizioni normative per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato.

4. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge 79/22, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79/22 e che stipulano un contratto di RTT è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 240/2010, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio.

5. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge 79/22, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79/22, e che stipulano un contratto di RTT è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

6. Ai RTT non si applicano progressioni economiche e di carriera.

### **Art. 13 Valutazione ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei professori associati <sup>7</sup>**

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, su istanza dell'interessato, l'Università valuta il RTT che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18 della citata Legge.
2. La valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari di contratti avviene secondo i criteri e i parametri stabiliti dal D.M. n. 344 del 4.8.2011 e s.m.i. e si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, e prevede in ogni caso lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare o settore scientifico-disciplinare.
3. I soggetti, in possesso dei requisiti, che intendono essere valutati ai fini della chiamata a professori di seconda fascia, devono presentare apposita domanda al Rettore. Alla domanda gli interessati devono allegare una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca, gestionali svolte nel periodo di servizio.
4. Il Dipartimento di afferenza del RTT, verificato il conseguimento dell'abilitazione, avvia la procedura di cui al comma 1, proponendo i nominativi dei componenti della Commissione di valutazione. Tale proposta non è vincolante per la successiva nomina.
5. La Commissione, nominata con decreto rettorale, è composta da tre componenti, scelti tra professori di prima fascia in servizio, appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare oggetto dell'attività di ricerca. In mancanza, i tre professori sono individuati tra gli appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare relativo. Nella costituzione della Commissione, di norma, deve essere rispettato il principio dell'equilibrio di genere.
6. Non possono far parte della Commissione i docenti componenti della commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale che ha valutato il candidato.
7. La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante e svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta; può altresì riunirsi con modalità telematica.
8. Nel caso in cui la Commissione non concluda i lavori, salvo casi di motivato impedimento, entro il termine assegnato, il Rettore nomina, sentito il Dipartimento, una nuova Commissione in sostituzione della precedente.
9. Al termine dei lavori della Commissione, le risultanze della valutazione e la relazione del RTT, sono trasmessi al Dipartimento interessato.
10. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che delibera previo parere del Senato Accademico.
11. In caso di esito positivo della valutazione e di approvazione della chiamata, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo dei professori associati.

### **Art. 14 Congedi dei ricercatori TT**

1. A seguito di istanza motivata da ragioni di studio e/o ricerca scientifica - indirizzata al Rettore e, contestualmente, al Direttore del Dipartimento di afferenza il Rettore può concedere al Ricercatore a tempo determinato, che ha maturato l'effettivo periodo di prova, previa delibera del Consiglio di Dipartimento di afferenza, un congedo fino a 12 mesi anche continuativi nel sessennio contrattuale.
2. Il congedo per ragioni di studio e/o di ricerca scientifica deve in ogni caso essere funzionale alle esigenze e ai programmi di ricerca indicati nel contratto e compatibile con l'assolvimento dei compiti didattici affidati al ricercatore a tempo determinato.
3. L'istanza dovrà necessariamente contenere:
  - a) l'esatta indicazione del periodo di congedo richiesto e, in particolare, del periodo da svolgersi fuori sede;

---

<sup>7</sup> Articolo modificato con D.R. n. 1489 del 18.10.2024

- b) l'esatta indicazione dell'eventuale istituto o ente di ricerca presso il quale si svolgeranno le attività, nonché l'allegazione della lettera di invito/accettazione dell'eventuale istituzione ospitante;
- c) il programma e una relazione sull'attività da svolgere. In particolare, l'interessato dovrà indicare nell'istanza la descrizione del progetto di ricerca, finalizzato a un obiettivo riconoscibile, valutabile ex post e coerente con l'attività di ricerca del ricercatore stesso. Il progetto dovrà contenere l'indicazione dei prodotti previsti, l'eventuale nominativo degli studiosi che collaborano alla ricerca;
- d) la dichiarazione di essere stato o meno precedentemente autorizzato a periodi di congedo, con l'indicazione del relativo periodo;
- e) la dichiarazione se, nel periodo di congedo, l'interessato percepirà, per l'attività da svolgere, altri assegni, con la specifica natura e ammontare;
- f) i giustificati motivi di studio e di ricerca sui quali si fonda la richiesta.

4. Il Consiglio del Dipartimento di afferenza dell'interessato esprime parere favorevole sull'accoglimento della domanda di congedo sulla base, tra gli altri, dei seguenti criteri:

- a) Rilevanza del progetto presentato anche in relazione alle proprie esigenze di produttività scientifica e/o miglioramento dell'offerta didattica;
- b) Durata del congedo e coerenza rispetto alle attività didattiche da svolgere, prediligendo le richieste che si limitano ad un semestre didattico;
- c) Osservanza del criterio di rotazione fra i singoli ricercatori.

Le delibere dei Consigli di Dipartimento, con la relativa documentazione istruttoria, vengono sottoposte al parere del Senato Accademico e, in caso di parere favorevole, il Rettore provvede con decreto rettorale ad autorizzare il congedo. Nel concedere le autorizzazioni il Rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'Ateneo distribuendo nel tempo le autorizzazioni stesse secondo un criterio di rotazione tra i diversi dipartimenti e le diverse aree disciplinari, alla luce del quadro generale delle richieste pervenute.

5. Durante il periodo di congedo il ricercatore a tempo determinato conserva il trattamento economico di cui è provvisto, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo. L'Università corrisponderà al ricercatore in congedo per motivi di studio la somma di euro 6.000,00 annui a titolo di rimborso forfettario per viaggi e soggiorno, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

6. Nel corso del periodo di congedo i ricercatori possono svolgere l'attività didattica (didattica frontale, esami e ricevimento studenti) anche in modalità telematica.

7. I ricercatori collocati in congedo hanno diritto a intervenire alle sedute degli Organi Accademici di cui fanno parte. Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle sedute, nonché delle deliberazioni degli organi stessi, si tiene conto del ricercatore in congedo solo nel caso in cui intervenga alle riunioni.

8. Il ricercatore a tempo determinato in congedo per motivi di studio ai sensi del presente regolamento sarà automaticamente posto in aspettativa per quanto riguarda l'attività assistenziale. A tal fine il ricercatore dovrà comunicare al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-universitaria Mater Domini l'autorizzazione dell'Università a trascorrere un periodo di studio presso un Istituto e ottenere nulla-osta da parte degli organi Aziendali di competenza.

#### **Art. 15 Norme transitorie e finali <sup>8</sup>**

1. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 79 del 29.06.2022 di conversione del D.L. n. 36 del 30.04.2022, l'Ateneo destina una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse impiegate per la stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato a soggetti che sono o sono stati, nei tre anni antecedenti, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 nel testo previgente, o a soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui

---

<sup>8</sup> Articolo modificato con D.R. n. 1489 del 18.10.2024

all'art. 22 della legge n. 240/2010 nel testo previgente. A tal fine l'Ateneo potrà quindi bandire procedure riservate a candidati in possesso dei suddetti requisiti.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia.